



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 164 del 20/10/2011**

SOCIETA' TERNA

Autorizzazione costruzione e gestione sistemi di trasformatori stazione elettrica di Foggia.

AVVISO AL PUBBLICO

Installazione di un sistema di trasformatori atti al controllo dei flussi di potenza (Sistema di Phase Shifting - SPS) all'interno dell'esistente Stazione Elettrica a 380 kV di "Foggia".

La Società Terna S.p.A., con sede Legale in Roma, Viale Egidio Galbani 70 - C.F. e P.I. 05779661007, ai sensi del combinato disposto del comma 10 art. 14 ter della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 27 del Decreto Legislativo del 03.04.2006 n.152 e ss.mm.ii.

RENDE NOTO

che, le opere di cui sopra sono state autorizzate alla costruzione ed all'esercizio in data 05/04/2011 con il seguente Decreto N. 239/EL-205/142/2011.

IL MINISTERO DELLO  
SVILUPPO ECONOMICO  
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, L'ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA  
ENERGETICA  
di concerto con

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
DIREZIONE GENERALE  
PER LA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DELLE RISORSE IDRICHE

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

VISTI i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.a.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'Ambiente;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA l'istanza n. TE/P20100003683 del 24 marzo 2010 (protocollo MiSE 13 aprile 2010), corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna S.p.a., Direzione Sviluppo Rete e Ingegneria - Via Galbani, 70 - 00156 Roma (C.F. e P.I. 05779661007) ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un Sistema di Phase Shifting (SPS) all'interno dell'esistente Stazione Elettrica (S.E.) a 380 kV di "Foggia" comprensiva di tutte le opere civili ed elettriche necessarie per il funzionamento di detti apparati;

CONSIDERATO che i predetti dispositivi si rendono necessari al fine di ottimizzare l'utilizzo degli asset di trasmissione e ridurre il rischio di congestioni e conseguenti limitazioni alla produzione dei nuovi impianti del Sud, come previsto dal Piano di Sviluppo della Rete elettrica Nazionale;

CONSIDERATO che il progetto in esame prevede, in sintesi:

„ Istallazione nella S.E. di Foggia di due Phase Shifting Transformer (PST), di potenza nominale di 1800 MW, sulla linea a 380 kV denominata "Foggia- Benevento II".

„ Realizzazione di apposito edificio in cui saranno alloggiate, oltre alle apparecchiature per i servizi ausiliari, anche il sistema di comando e controllo dei due PST demandato ad un sistema di apparecchiature a 380 kV prefabbricate con involucro metallico, isolate in gas SF6 (blindato).

„ Collegamenti di potenza tra i due PST e l'edificio e tra questi ed il sistema di sbarre 380 kV della stazione, realizzati mediante condotti sbarre SF6 a fasi isolate.

„ Realizzazione di due chioschi prefabbricati per contenere le apparecchiature periferiche del Sistema di Automazione di Stazione dedicato al Sistema di Phase Shifting (SPS).

CONSIDERATO che gli interventi di cui trattasi non rientrano nelle categorie di opere da assoggettare a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTA la nota n. TE/P20100005307 del 26 aprile 2010 con la quale la Società Terna S.p.A. ha attestato che il valore delle opere in questione è superiore a euro 5.000.000 (cinque milioni di euro) ed ha allegato la quietanza del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge 239/2004;

VISTA la nota prot. n. 0007487 del 17 maggio 2010 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo degli interventi di cui trattasi, prescrivendo tuttavia alla Società Terna Spa di integrare gli elementi forniti in merito alle "terre e rocce da scavo" con un relazione redatta ai sensi del d.lgs. 152/2006 s.m.i;

VISTA la nota prot. TE/P20100006554 del 19 maggio 2010, con la quale la Società Terna S.p.a. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

VISTA la nota TE/P20100010509 del 29 luglio 2010 con la quale Terna S.p.A. in ottemperanza a quanto prescritto dal Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato la relazione "Terre e rocce da scavo", n. RU31201D\_BER02502 del 14 giugno 2010;

VISTA la nota TE/P20100012570 del 20/09/2010 con la quale Terna Spa ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico e a tutti gli Enti e Amministrazioni interessati, in sostituzione delle precedenti, le due tavole di progetto doc. n° DU31201D\_BER02700 " Planimetria generale elettromeccanica di stazione - Inserimento PST su Linea 380 kV Benevento" e doc. n° DU31201D\_BER02705 "Planimetria generale elettromeccanica di stazione - Ante Operam", al fine di dare evidenza all'attività di spostamento di una torre faro esistente non prevista nella precedente revisione degli elaborati";

VISTA la nota prot. 0017705 del 7 ottobre 2010, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato una Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 21 ottobre 2010 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota n. 0019882 del 29 ottobre 2010 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa;

CONSIDERATO che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/1990, quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

VISTA la deliberazione n. 2732 del 7 dicembre 2010, trasmessa a questa Amministrazione con nota prot. n. 0017670 del 22 dicembre 2010 (prot. MiSE n. 0000277 del 10 gennaio 2011), con la quale la Giunta Regionale della Puglia ha rilasciato la prescritta intesa;

VISTA la nota prot. n. 0012281 del 15 novembre 2010 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - D.G. per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione e i Progetti Internazionali - ha ritenuto di non dover avviare il procedimento per la verifica della conformità urbanistica delle opere in quanto le stesse non appaiono influenti sul piano localizzativo e non interessano ulteriori particelle catastali rispetto a quelle dove già insiste la S. E. a 380 kV di "Foggia", di proprietà della Terna S.p.a.;

VISTO l'"Atto di accettazione" n. TE/P20110004355 del 16 marzo 2011, con il quale Terna S.p.a. si impegna ad ottemperare alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza di Servizi;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione essendo favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

DECRETA

#### Art. 1

1. E' approvato il progetto definitivo per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un sistema di trasformatori atti al controllo dei flussi di potenza (Sistema di Phase Shifting - SPS) all'interno dell'esistente Stazione Elettrica a 380 kV di "Foggia" comprensiva di tutte le opere civili ed elettriche necessarie per il funzionamento di detti apparati.
2. Le suddette opere saranno realizzate secondo la localizzazione riportata nella Planimetria generale Impianto Inserimento su Mappa Catastale Comune di Foggia n. DU31201D\_BER02702, Rev. 01, del 11 febbraio 2010, allegata alla nota n. TE/P20100003683 del 24 marzo 2010.

#### Art. 2

1. La Società Terna S.p.a, con sede in Roma, in Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nel comune interessato, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;

#### Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi allegato.

#### Art. 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Terna S.p.a., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione ed al Comune interessato.
3. Al progetto esecutivo deve essere allegato il piano di riutilizzo e gestione delle terre e rocce di scavo integrato secondo le esigenze emerse in sede di approfondimento progettuale.  
Qualora il suddetto piano non sia redatto in modo conforme all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente decreto non costituisce autorizzazione al riutilizzo delle terre di scavo.
4. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.  
Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.
5. Del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
6. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
7. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

#### Art. 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In

conseguenza, la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6

La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.

Art. 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.a..

Roma, 05 Aprile 2011

Il Direttore Generale  
per l'Energia Nucleare,  
le Energie Rinnovabili  
e l'Efficienza Energetica  
Dott.ssa Rosaria Romano

Il Direttore Generale  
per la Tutela  
del Territorio  
e delle Risorse Idriche  
Dott. Marco Lupo

Roma, 03 Ottobre 2011

TERNA S.p.A.  
Funzione Ambiente e Autorizzazioni  
Il Responsabile  
Adel Motawi